

# *VAT PACKAGE 2010*

*Firenze 23.2.2010*

*Arezzo 24.2.2010*

**Intervento del Dr. Michele Muratori**

**[michele.muratori@mazars.it](mailto:michele.muratori@mazars.it)**



## LE FONTI NORMATIVE E LE CIRCOLARI



- Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008

- Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008

- Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008

- D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010)

- Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 (territorialità dei servizi)

- Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010 (modelli Intrastat)

- Nota Agenzia delle Dogane 24265/RU del 19 febbraio 2010



## LE TRE DIRETTIVE COMUNITARIE



DIRETTIVA  
2008/08/CE



Ridefinisce i criteri della territorialità dei servizi



DIRETTIVA  
2008/09/CE



Modifica le modalità di rimborso per i non residenti



DIRETTIVA  
2008/117/CE



Rafforza le misure anti-frode  
Estende gli obblighi Intrastat alle prestazioni di servizi rese e ricevute

## LE NOVITA' IN SINTESI



- Cambia la territorialità dei servizi: nuova regola generale con la finalità di tassare il servizio nel luogo di “consumo”
- Estensione dell’obbligo di *reverse charge* a tutte le cessioni di beni e servizi resi da soggetti passivi non stabiliti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
- Viene ampliata la figura dei soggetti passivi nazionali che devono assolvere l’imposta in Italia per servizi resi da fornitori non stabiliti in Italia (enti non commerciali, ecc.)
- Cambiano le modalità di rimborso per i soggetti non residenti
- Introduzione degli obblighi Intrastat per i servizi





# I NUOVI CRITERI DI TERRITORIALITA' DEI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE)

## OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA n. 2008/8/CE



- Semplificazione del funzionamento del sistema IVA
- Individuazione del luogo di imposizione dei servizi con quello in cui avviene il **consumo effettivo**:

*“Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale ... dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario ...*

*Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi la regola generale dovrebbe rimanere quella ... del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività”*

- Conseguente estensione dell'obbligo del *reverse charge* nei servizi resi tra soggetti passivi

## OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA n. 2008/8/CE



- Soppressione della precedente regola generale per le prestazioni di servizi fondata sul luogo di stabilimento del prestatore (art. 7 comma 3 del dpr 633/72 nella versione ante riforma)




- Conferma di alcune deroghe già esistenti (quali ad esempio: servizi sugli immobili, trasporti di persone)



NUOVA REGOLA GENERALE  
PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

(art. 7- ter del dpr 633/72)

**B to B**



**B to C**

Domicilio/residenza  
del  
committente

Domicilio/residenza  
del  
prestatore


# I NUOVI ARTICOLI DA 7 A 7-SEPTIES DEL DPR 633/1972

l'articolo 7 è stato sostituito da sette nuovi articoli  
che disciplinano le disposizioni in tema di territorialità IVA:

7	<b>Individuazione di:</b> "soggetto passivo stabilito"; "trasporto intracomunitario di beni" e "locazione/noleggio a breve termine"
7-bis	<b>Territorialità per le cessioni di beni</b> (criterio immutato rispetto al previgente)
7-ter	<b>Regola generale per le prestazioni di servizi e definizione di soggetto passivo</b>
7-quater	<b>Deroghe alla regola generale:</b> servizi relativi ai beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, locazione di mezzi di trasporto a breve termine
7-quinquies	<b>Deroghe alla regola generale:</b> servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
7-sexies	<b>Deroghe alla regola generale per i committenti non soggetti passivi:</b> servizi d'intermediazione, trasporto di beni, lavorazione e perizia su beni mobili, locazione mezzi di trasporto a lungo termine, prestazioni tramite mezzi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione
7-septies	<b>Deroghe alla regola generale per i committenti non soggetti passivi extra-UE:</b> prestazioni pubblicitarie, consulenza e assistenza tecnica o legale, fornitura dati, operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, messa a disposizione del personale, prestazioni derivanti da locazione anche finanziaria di beni mobili materiali diversi dal trasporto ecc..

## SI CONSIDERANO SOGGETTI PASSIVI:

art. 7- ter del Dpr 633/72



I soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche, limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tale attività

1. Gli enti, le associazioni, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole
2. Enti, associazioni, non soggetti passivi ma identificati ai fini IVA



## CONSIDERAZIONI GENERALI



L'art. 7-ter introduce un doppio binario, per effetto del quale:

- le prestazioni intercorrenti tra soggetti passivi (**B to B**), sono assoggettate ad IVA **nel paese del committente**;
- le prestazioni intercorrenti tra soggetti passivi e non soggetti passivi (**B to C**) restano come per passato assoggettate ad IVA **nel paese del prestatore**.

## LA NUOVA REGOLA GENERALE - CONSEGUENZE



1. Maggiore sistematicità delle disposizioni in materia di territorialità dei servizi recepite nel dpr 633/1972 (art. da 7 a 7-septies)



2. Abbandono del criterio del luogo di utilizzo (salvo per le prestazioni di locazione/noleggio di mezzi di trasporto e servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) che negli anni passati aveva determinato diversi contenziosi con l'A.F.



3. Maggiori adempimenti:
- Obblighi di fatturazione anche delle operazioni escluse
  - Obblighi Intrastat per le prestazioni di servizi generiche rese e ricevute




Necessità per il prestatore di conoscere l'esatto "status" del committente non residente:

1. se il cliente è stabilito nella Comunità potrebbe essere sufficiente verificare il numero di identificazione IVA attraverso il sistema VIES
2. se il cliente è stabilito in un Paese extra - UE è opportuno dimostrare che quest'ultimo svolge un'attività economica nel proprio Paese (es. numero di identificazione equivalente)



## LA FATTURAZIONE PER IL PRESTATORE RESIDENTE

Art. 21, co. 6: *“La fattura deve essere emessa anche ..... per le prestazioni di servizio rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter.....”*



Il prestatore italiano dovrà emettere fattura senza IVA per le prestazioni rese cd. *“generiche”* con indicazione che trattasi di operazioni non soggette ex art. 7-ter del dpr 633/72

Tali operazioni non concorrono al volume d'affari ma vanno registrate nel registro delle fatture emesse



## CONSEGUENZE PER GLI ESPORTATORI



Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 4-bis,5,6,7,9, del Dpr 331/93 le prestazioni relative ai beni mobili (lavorazioni, trasporti intracomunitari, ecc) :

- escono dal regime di non imponibilità e vengono assoggettate alla regola generale di cui all'art. 7-ter del dpr 633/72
- non concorrono quindi dal 2010 alla formazione del plafond
- per il 2010 gli esportatori che utilizzano il plafond fisso potranno ancora effettuare acquisti in sospensione in base alle operazioni non imponibili del 2009
- possibilità di ricorrere al rimborso IVA infrannuale (apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 90 gg dal decreto n.18/2010)



## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI:

art. 6 del Dpr 633/72



In ogni caso le prestazioni di cui al 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione della prestazione medesima

Introduzione ai fini IVA del principio di "ultimazione del servizio"

La base imponibile è data dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'erogazione dei servizi (art. 13 dpr 633/72)

Previsione di "pagamento di acconti" negli accordi



## SINTESI DELLE DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

1. Molte deroghe erano già esistenti nella precedente normativa (prestazioni relative agli immobili, trasporto passeggeri, attività culturali, artistiche, sportive scientifiche, educative)
2. Novità: servizi di ristorazione e catering, servizi di locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto



## DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

### art. 7- quater del dpr 633/72

<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SITO DELL'IMMOBILE (immutato)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• TRASPORTO PASSEGGERI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IN PROPORZIONE ALLA DISTANZA PERCORSO NEL TERRITORIO DELLO STATO (immutato)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• RISTORAZIONE, CATERING RESI MATERIALMENTE IN TRENO, NAVE, AEREO DURANTE UN TRASPORTO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUOGO DI PARTENZA</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUOGO DI ESECUZIONE</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE MESSI A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRECHE' UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'</li><li>• SE MESSI A DISPOSIZIONE DAL DESTINATARIO AL DI FUORI DELLA COMUNITA' MA UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO</li></ul>

## DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

### art. 7- quater del dpr 633/72

Rispetto alla normativa previgente il criterio di territorialità relativo ai beni immobili non è mutato = luogo dove è situato l'immobile indipendentemente dalla tipologia del committente sia esso un soggetto UE o extra - UE, privato o soggetto d'imposta

Novità: le prestazioni relative ai beni immobili comprendono anche la fornitura di alloggio nel settore alberghiero e in settori con funzioni analoghe





### Prestazioni di ristorazione e catering:

Fino al 31.12.2009 non erano previste disposizioni particolari riguardo a questi servizi, per cui rientravano nella regola generale (luogo del prestatore).

Con le nuove disposizioni tali prestazioni si considerano rilevanti in Italia se quivi materialmente rese a prescindere dalla qualità del committente





Noleggi e locazioni a breve termine di mezzi di trasporto (indipendentemente dalla qualifica del committente):

- Noleggi “a breve termine”: possesso ininterrotto per un periodo non superiore a 30 gg (90 per in natanti), oltre si considerano “a lungo termine”
- Il criterio di territorialità scaturisce dalla combinazione del:
  1. Luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto
  2. Luogo di utilizzo



## LE DEROGHE

Noleggi e locazioni a breve termine di mezzi di trasporto (indipendentemente dalla qualifica del committente):

Si considerano effettuate in Italia quando i mezzi di trasporto:

1. sono messi a disposizione del destinatario in Italia;
2. sempre che siano utilizzati nella UE

Inoltre quando i mezzi di trasporto:

1. sono messi a disposizione del destinatario al di fuori della UE;
2. e sono utilizzati in Italia



### Noleggi e locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto:

- Quando sono rese a soggetti passivi, si applica la regola generale del luogo del committente (art. 7 ter) a prescindere dal luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto
- Quando sono rese a non soggetti passivi (privati) si considerano effettuate in Italia:
  - se sono rese da prestatori stabiliti in Italia e sempre che siano utilizzate nella UE
  - se rese da prestatori extra - UE quando sono utilizzate nel territorio in Italia



## DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

### art. 7- quinquies del dpr 633/72

<ul style="list-style-type: none"><li>* PRESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, FIERE ED ESPOSIZIONI , NONCHE' LE PRESTAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI DELLE SUDETTE ATTIVITA'</li></ul>	<p><u>LUOGO DI MATERIALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</u></p> <p>INDIPENDENTEMENTE DALLO STATUS DEL COMMITTENTE</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>PRESTAZIONI PER <u>L'ACCESSO</u> ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE SPORTIVE, SCIENTIFICHE, E SIMILI E RELATIVE PRESTAZIONI ACCESSORIE</li></ul>	

\* Dal 1° gennaio 2011, tali prestazioni se rese a committenti passivi rientrano nella regola generale (art. 7-ter) a prescindere la luogo di esecuzione materiale

# LE DEROGHE

## DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE PER I COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI (UE ed Extra-UE) art. 7- sexies del dpr 633/72

<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI D'INTERMEDIAZIONE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• QUANDO L'OPERAZIONE SOTTOSTANTE SI CONSIDERA EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• TRASPORTO DI BENI DIVERSO DAL TRASPORTO INTRACOMUNITARIO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IN PROPORZIONE ALLA DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• TRASPORTO DI BENI INTRACOMUNITARIO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUOGO DI PARTENZA</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE/PERIZIE SU BENI MOBILI MATERIALI;</li><li>• ATTIVITA' ACCESSORIE AI TRASPORTI DI BENI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUOGO DI ESECUZIONE</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>**LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI NON A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE RESE DA PRESTATORI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO SEMPRECHE' UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' E</li><li>• SE RESE DA PRESTATORI STABILITI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' SEMPRECHE' UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI DA SOGGETTI STABILITI FUORI LA COMUNITA'</li></ul> <p><i>Disposizioni particolari per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SE IL COMMITTENTE E' DOMICILIATO/RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, SENZA DOMICILIO ALL'ESTERO</li></ul>

# LE DEROGHE

## DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE PER I COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITA'

### art. 7- septies del dpr 633/72

<ul style="list-style-type: none"><li>• CESSIONI, CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A DIRITTI D'AUTORE, INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI DISEGNI ECC.</li></ul>	<p>SONO FUORI CAMPO SE RESE A NON SOGGETTI PASSIVI DOMICILIATI/RESIDENTI FUORI LA COMUNITA'</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PRESTAZIONI PUBBLICITARIE</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, ELABORAZIONE E FORNITURA DATI E SIMILI</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE,</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI DI BENI MOBILI MATERIALI <u>DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO</u></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• CONCESSIONE DELL'ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE, TRANNE SE L'UTILIZZO E' NELLO STATO</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• SERVIZI PRESTATI PER VIA ELETTRONICA</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• SERVIZI INERENTI L'OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UN'ATTIVITA O UN DIRITTO DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI</li></ul>	




## LE NOVITA' IN TEMA DI REVERSE CHARGE



## ESTENSIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

Art. 17, comma 2, dpr 633/1972: “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ... sono adempiuti dai cessionari o committenti.”



Il legislatore Italiano ha esercitato la facoltà (prevista dall'art. 194 della Direttiva 2006/112/E) di estendere l'obbligo del *reverse charge* a tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate da parte di soggetti non residenti nei confronti di soggetti stabiliti in Italia





### Conseguenze:

- Un soggetto passivo non residente non stabilito in Italia, pur se in possesso di rappresentante fiscale in Italia, quando effettua operazioni in Italia nei confronti di soggetti passivi non può applicare l'IVA Italiana.
- Rimane tale obbligo quando il soggetto non residente effettua operazioni verso privati o altri soggetti non residenti (e non stabiliti in Italia)
- Il soggetto passivo Italiano dovrà a sua volta applicare il meccanismo di inversione contabile, con emissione dell'autofattura



## ESTENSIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE



- L'operatore non residente qualora effettui acquisti con IVA Italiana, si troverà sempre a credito IVA
- Riduzione delle funzioni del rappresentante fiscale (e dell'identificazione diretta) per un soggetto non residente.
- Tale figura continua ad essere necessaria per assolvere eventuali adempimenti legati alla disciplina degli acquisti/cessioni di beni intracomunitari
- Aggravio degli adempimenti per il committente residente = maggiori obblighi contabili ed Intrastat (per i soli "servizi generici" di cui all'art. 7 ter dpr 633/72)





Per le prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti non residenti a committenti Italiani “dovrebbe” essere ammessa la possibilità di integrare la fattura in luogo dell’emissione dell’autofattura



### Dal 1° Gennaio 2010 (applicazione "diretta" delle Direttive):

- Tutte le nuove regole sul luogo di tassazione dei servizi nei rapporti B2B e B2C sia per quanto riguarda i "servizi generici" sia per le regole speciali già esistenti, quali servizi su beni immobili, trasporti passeggeri (Circolare 58/E del 31.12.2009)
- Obbligo del *reverse charge* dei soli acquisti di servizi generici effettuati da operatori italiani quando i prestatori sono non residenti (pur se registrati in Italia)



Dal 20 Febbraio 2010 (d.lgs. 18/2010) :

- Obbligo generalizzato del *reverse charge* per tutti gli acquisti di servizi e di beni effettuati da operatori italiani quando i prestatori sono non residenti (pur se registrati in Italia)
- Criterio dell'utilizzo per le prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto e per i servizi di telecomunicazioni e teleradiodiffusione





## ALCUNI ESEMPI PRATICI

# CASO 1: Impresa IT presta una consulenza legale ad impresa FR



## TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

Francia (paese del committente)

## OBBLIGHI DEL FORNITORE (Impresa IT)

1. Emissione di fattura non soggetta ad IVA ex art. 7-ter dpr 633/72 (con indicazione del numero di partita IVA del cliente)
2. Presentazione del modello *Intrastat servizi*



## OBBLIGHI DEL CLIENTE (Impresa FR)

*Reverse charge* in Francia

## CASO 2: Impresa IT acquista beni mobili esistenti in Italia da impresa FR dotata di rappresentante fiscale in Italia



### TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

Italia (luogo in cui si trovano i beni mobili)

### OBBLIGHI DEL FORNITORE (Impresa FR)

Non può ricorrere al rappresentante fiscale e quindi non può emettere fattura con IVA Italiana.

Chi emette la fatture esclusa da IVA ? Il soggetto non residente o il suo rappresentante fiscale Italiano ?

### OBBLIGHI DEL CLIENTE (Impresa IT)

- 1.Reverse charge con IVA italiana
- 2.Nessun obbligo *Intrastat*



# CASO 3: Impresa IT esegue lavori di ristrutturazione di un immobile in FR , per conto di un privato



## TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

Francia (luogo dell'immobile)

## OBBLIGHI DEL FORNITORE (Impresa IT)

1. Emissione di fattura con IVA francese previa nomina di rappresentante in Francia (o identificazione diretta)
2. Nessun obbligo *Intrastat*

## OBBLIGHI DEL CLIENTE (Privato Francese)

Nessuno obbligo in quanto non è soggetto passivo d'imposta



## CASO 4: Impresa IT prende a noleggio per 2gg un'autovettura in Francia dall'impresa FR e la utilizza in Francia



### TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

Francia (luogo di consegna e utilizzo)

### OBBLIGHI DEL FORNITORE (Impresa FR)

Il prestatore Francese emette fattura con IVA francese

### OBBLIGHI DEL CLIENTE (Impresa IT)

Riceve la fattura con IVA Francese e può recuperare l'imposta mediante istanza di rimborso

Nessun obbligo *Intrastat*



# CASO 5: Impresa IT fornisce ad un'impresa FR un servizio di catering in Italia



## TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

Italia (luogo di effettuazione della prestazione)

## OBBLIGHI DEL FORNITORE (Impresa IT)

1. Emissione di fattura soggetta ad IVA Italiana
2. Nessun obbligo *Intrastat*

## OBBLIGHI DEL CLIENTE (Impresa FR)

Riceve la fattura del prestatore Italiano e può richiedere a rimborso l'IVA alle proprie Autorità

# CASO 6: Professionista IT fornisce una consulenza legale ad un privato svizzero



## TERRITORIO DI IMPOSIZIONE

La prestazione non si considera effettuata in Italia in quanto trattasi di consulenza resa ad un privato residente extra UE (art. 7 septies dpr 633/72)



## OBBLIGHI DEL FORNITORE

Non sussistono obblighi IVA nella UE





Le nuove regole sui rimborsi IVA ai soggetti non residenti (Direttiva 2008/9/CE)

## RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI

Per i rimborsi richiesti dal 1° gennaio 2010:

- Obbligo di richiesta direttamente alle Autorità competenti del proprio Stato al quale viene attribuito quindi il controllo di legittimità dell'istanza
- Obbligo di inoltro della richiesta solo per via telematica
- Maggiore collaborazione tra le Autorità degli Stati membri che possono richiedere informazioni aggiuntive sulla posizione dei richiedenti




# RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI

## IPOTESI DI RIMBORSO

Rimborso dell'imposta assolta da residenti in Italia in altro Stato UE

(art. 38-bis1 del dpr 633/72)



Rimborso dell'imposta assolta in Italia da soggetti residenti UE

(art. 38-bis2 del dpr 633/72)

Rimborso dell'imposta ai soggetti residenti extraUE

( art. 38-ter del Dpr 633/72)

### OBIETTIVO DEL RESTYLING

- Ridurre i tempi del rimborso
- Ridurre le ipotesi di interfaccia con uno Stato membro diverso dal proprio
- Potenziare i mezzi di tutela a favore dei contribuenti nelle ipotesi di diniego del rimborso



# RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI



Istanza di rimborso da parte di soggetti residenti in Italia per l'imposta pagata in altro Stato UE (art. 38-bis 1 del dpr 633/72)



Fase 1: Il soggetto residente in Italia richiede l'imposta versata in altro Stato UE tramite istanza da presentare telematicamente all'agenzia delle Entrate



Fase 2: L'agenzia delle Entrate effettua un controllo preventivo al fine di verificare che il soggetto richiedente:

- abbia svolto attività d'impresa, arte o professione
- non abbia effettuato unicamente operazioni esenti
- non si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi/produttori agricoli

## RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI

Istanza di rimborso da parte di soggetti residenti in Italia per l'imposta pagata in altro Stato UE (art. 38-bis 1 del dpr 633/72)

- Fase 3: Dopo le dovute verifiche l'agenzia delle Entrate potrà:
  1. inoltrare la richiesta allo Stato membro interessato
  2. oppure, comunicare al soggetto richiedente il mancato inoltro. In tal caso è ammesso ricorso in Commissione Tributaria da parte del richiedente

Con apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate (da emanarsi entro 90 gg dal 20.2.2010) verrà individuato l'Ufficio competente preposto alla gestione della nuova procedura, nonché le modalità ed i termini per la richiesta del rimborso e le modalità di scambio di informazioni con gli altri Stati



## RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI



Istanza di rimborso da parte di soggetti non residenti in Italia per l'imposta pagata in Italia (art. 38-bis 2 del dpr 633/72)

Il rimborso potrà essere validamente richiesto a condizione che il soggetto richiedente :

1. sia "stabilito" ai fini IVA in altro Paese UE e svolga operazioni che danno diritto alla detrazione dell'imposta nel proprio Paese
2. non abbia effettuato operazioni in Italia (salvo operazioni non imponibili, quali i trasporti, o operazioni soggette a reverse charge)
3. non disponga di una stabile organizzazione in Italia

Inoltre l'IVA chiesta a rimborso dal "non residente" deve essere detraibile in base all'art. 19 e seguenti del dpr 633/72

Decreto attuativo da emanarsi entro 90 gg. dal 20.02.2010

## RIMBORSO IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI

Art. 38 ter del dpr 633/72: " Le disposizioni del primo comma dell'art. 38-bis2 si applica a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa .... stabiliti in altri Stati non appartenenti alla Comunità ...."



La medesima procedura descritta per i rimborsi relativi a soggetti non residenti stabiliti in Stati UE può essere applicata nei confronti di soggetti domiciliati o residenti in Paesi extra UE ed esercenti attività di impresa, arti o professioni, sempreché tra l'Italia e l'altro Stato sussistano condizioni di reciprocità.

## I NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT





### Finalità delle nuove disposizioni:

- Lotta alle frodi fiscali in materia di IVA
- Necessità di maggiore scambio di informazioni tra gli Stati membri in tempi più rapidi

Due provvedimenti attuativi devono essere adottati per fissare le modalità, i termini, le istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la presentazione degli elenchi



# I NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT

DAL 1° GENNAIO 2010:

1. Obbligo di invio degli elenchi Intrastat relativi sia alle prestazioni di servizi resi che quelli acquisiti da operatori comunitari (la Direttiva prevede il solo obbligo per i servizi resi)

2. Riguarda unicamente i servizi “generici” (quindi quelli di cui all’art. 7 ter del dpr 633/72). Ne restano quindi esclusi i servizi previsti nelle varie deroghe

3. L’invio degli elenchi potrà essere effettuato solo per via telematica

4. Gli elenchi non devono comprendere le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario



# I NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT

## Periodicità dell'invio



- L'invio avverrà di norma mensilmente.
- Non è più consentito l'invio annuale.
- E' ammesso l'invio trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro
- La scadenza (a regime) dell'invio è fissata per il 25 di ogni mese



## I NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi l'Agenzia delle Dogane il 19 Febbraio scorso ha diramato la nota 24265/RU con alcune indicazioni operative:

1. Fino alla data di pubblicazione dei decreti attuativi gli operatori possono ancora utilizzare i modelli cartacei (anche trasmessi per posta)
2. Dalla data di pubblicazione dei decreti attuativi e fino al 30 aprile 2010 gli elenchi potranno essere trasmessi in via telematica o su supporto elettronico (in quest'ultimo caso entro il 20 del mese successivo)
3. Da maggio l'invio avviene solo in via telematica



## I NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT



L'agenzia delle Entrate con la circolare n.5/E del 17 febbraio 2010 ha chiarito che:

- Non saranno applicate sanzioni in caso di errori nella compilazione dei modelli, purché i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli relativi ai mesi di gennaio-maggio 2010;
- a tal fine i contribuenti dovranno inviare entro il 20 luglio 2010 dei modelli integrativi redatti secondo le modalità in corso di emanazione

